



**COMUNE DI CHIANNI**  
*Provincia di Pisa*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione Numero 7 del 19/03/2018**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **diciannove** del mese di Marzo, alle ore **21:15**, presso la sala consiliare, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** e in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

**Presiede il Sindaco Giacomo Tarrini**

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

<b>Convocati</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presenza</b>
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
MARTINI MICHELE	Consigliere	Assente
FATTORINI ALESSANDRO	Consigliere	X
DEGL'INNOCENTI MAYA	Consigliere	X
AGOSTINI ELISA	Consigliere	X
RICCIARDI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
MONTAGNANI LUCA	Consigliere	X
BIANCO SABRINA	Consigliere	X
PERINI MARTINA	Consigliere	Assente
FATTORINI MASSIMILIANO	Consigliere	X
NANNETTI FILIPPO	Consigliere	X

Presenti n°8

Assenti n°3

Il Segretario Comunale dott. Marco Ciancaglini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco riferisce che, a corredo del bilancio 2018, si approvano il piano finanziario e tariffario TARI. Il costo è rimasto lo stesso, a fronte tuttavia di nuovi mezzi acquistati. A seguito degli accertamenti effettuati il bacino degli utenti è aumentato. La riduzione media della tariffa è attorno al 2%, anche grazie all'intervento fatto sulla stazione ecologica che permette di rivendere parte del materiale.

Il Consigliere Bianco dà lettura dei dati essenziali del PEF e del piano tariffario.

Il Consigliere Fattorini Massimiliano chiede una spiegazione sulla composizione delle tariffe. 0,56 e 0,81 sono euro?

Il Consigliere Bianco risponde affermativamente. La somma è il prodotto dei fattori con questi valori.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che:**

- con i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (disciplina generale TARI e TASI);

- il comma 651 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Lo stesso decreto prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il successivo comma 704 ha abrogato l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra citate;

**CONSIDERATO che:**

- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- a partire dal corrente anno, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, art. 1 della L. 147/2013 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, che rappresentano uno schema di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

- i fabbisogni standard calcolati per questo Comune sono superiori ai costi effettivi del servizio;

**DATO ATTO** che nella determinazione delle tariffe 2018, sulla base di quanto disposto dal comma 654 che prevede che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi effettivi del servizio rifiuti, si devono considerare questi ultimi in quanto inferiori rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, parte III, relativa all'applicazione della TARI;

**VISTE** le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**TENUTO CONTO CHE**

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**CON** voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1)** Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2)** Di approvare il Piano Economico Finanziario e le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2018, come risulta dall'allegato prospetto.
- 3)** Di dare atto che le tariffe TARI decorrono dal 1 gennaio 2018.
- 4)** Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento IUC, parte III relativa all'applicazione della TARI.
- 5)** Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Successivamente , con autonoma e separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la necessità di approvare il piano economico finanziario e tariffario TARI.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
dott. Marco Ciancaglini/ ArubaPEC S.p.A.

**COMUNE DI CHIANNI**  
Provincia di Pisa

***TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***  
***PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018***

## PLANO FINANZIARIO TARI 2018

(Art. 1 comma 683 L. 147/2013 - Art. 8 DPR 158/1999)

### Riferimenti normativi

La disciplina normativa che regola il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché quella relativa al prelievo a tale servizio connesso, nel tempo ha subito numerose modifiche a partire dall'istituzione della TARSU (D.Lgs. 507/1993), all'introduzione della "Tariffa" (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modifiche ed integrazioni), passando, poi, per la TARES (Art. 14 DL 201/2011) arrivando, in ultimo, alla TARI (L. 147/2013) oggi in vigore.

Nel 2014, con la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) viene, infatti, istituita la IUC (Imposta Municipale Unica) basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

A partire dall'anno 2014 è quindi, istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) che è una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. La IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TARI (tributo servizio rifiuti);
- TASI (tributo servizi indivisibili).

Le caratteristiche del nuovo tributo sono esposte dalla sopraccitata normativa. In particolare la TARI, al pari della TARES, prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; a differenza della TARES (alla quale si accompagnava una maggiorazione standard), i costi relativi ai servizi indivisibili sono ora coperti con la nuova TASI, mentre la copertura dei costi di smaltimento, analogamente a quanto già accadeva con la TARES, è garantita dall'applicazione dei criteri di cui al DPR 158/1999.

La TARI prevede che con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) la gestione dell'esenzione di aree e locali per la produzione di rifiuti speciali;
- e) i termini di versamento del tributo.

Il presente piano finanziario comunque deve essere redatto solo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e quindi per la sola parte riservata alla TARI. Nel D.P.R.158/99, che in via transitoria si applica a detto tributo, all'art. 8 vengono definite l'articolazione ed i contenuti del piano finanziario. I soggetti gestori approvano il piano finanziario degli interventi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario deve contenere il programma con cadenza annuale dei fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di lavorazione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);
- b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
- c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi.

Inoltre specifica:

- i beni, le strutture ed i servizi disponibili;
- le risorse finanziarie necessarie.

*Criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".*

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». L'individuazione dei costi del servizio L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

1. il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
2. le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

I costi sono divisi in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella seguente tabella:

**Tabella 1:**

<b>Costi operativi di gestione (CG)</b>	<b>Costi comuni (CC)</b>	<b>Costi d'uso capitale (CK)</b>
<i>Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):</i> - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) - altri costi (AC) Costi di gestione raccolta differenziata (CGD): - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR)	- costi amministrativi (CARC) - costi generali di gestione (CGG) - costi comuni diversi (CCD)	- ammortamenti (Amm.) - accantonamenti (Acc.) - remunerazione del capitale investito (R)

**I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)**

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;



e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 prescrive altresì che i costi operativi di gestione devono far riferimento alle seguenti voci di bilancio indicate nell'art 2425 c.c., relativo al conto economico delle società per azioni (da ultimo modificato dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139):

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

I costi relativi a tutte le attività qualificate dal metodo come costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS ecc.) debbano essere individuati e classificati in relazione alle indicate voci di bilancio, applicando le regole della tecnica di redazione del bilancio.

### **I COSTI COMUNI (CC)**

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Il metodo non prevede che i costi comuni siano suddivisi in relazione alle voci di bilancio da B6-B14.

**Costo del personale.** Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché pro quota delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

**Costi per servizi.** Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

**Recupero di evasione.** Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

**Somme a carico del MIUR.** Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

### **I COSTI D'USO DEL CAPITALE**

L'Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi d'uso del capitale:

- a) gli ammortamenti (Amm.);

b) gli accantonamenti (Acc.);

c) la remunerazione del capitale investito (Rn).

Cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo:

$$CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n$$

### **COSTI FISSI E VARIABILI**

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio (Allegato 1, punto 3, del D.P.R.n. 158 del 1999);

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti (Allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, secondo quanto dettagliato al punto 3, che si riporta nella seguente Tabella 2.:

**Tabella 2. - Costi fissi e variabili**

<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL) 2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del personale; 4. costi diversi (CCD) 5. altri costi (AC) 6. costi d'uso del capitale (CK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)</li> <li>• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)</li> <li>• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)</li> <li>• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)</li> </ul>

## RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

### **MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO**

#### **1. Modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.**

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è realizzato in economia dal Comune per quanto riguarda le zone di centro storico di Chianni e Rivalto.

2. I RSU indifferenziati sono conferiti direttamente dai residenti in cassonetti stradali;

3. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati viene effettuato dal Servizio Associato Parco Alta Valdera per il trasporto e dalla società Belvedere per lo smaltimento Servizio.

Servizi attivi nell'ambito della raccolta dei rifiuti:

Servizio Associato Parco Altavaldera, Servizio con Maestranze Comunali;

b) Raccolta differenziata:

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati è svolto in parte dal Servizio Associato Parco Altavaldera ed in parte dalla società Geofor S.p.A.

2. la raccolta differenziata è realizzata attraverso il posizionamento di appositi cassonetti stradali;

3. inoltre, è possibile il diretto conferimento dei rifiuti differenziati, da parte dell'utente, presso la Stazione Ecologica di Chianni.

c) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ai vari Consorzi Obbligatori che provvedono al recupero degli stessi.

La frazione differenziata, degli sfalci e delle sterpaglie è conferita, per il successivo trattamento, presso società specializzate direttamente dai privati.

## **2. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

### Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente prevede che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a perseguire la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### Obiettivo sociale

Il Comune, secondo quanto stabilito dal regolamento della TARI ed alle disponibilità finanziarie, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico delle agevolazioni sulla tariffa.

## **I LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA**

Il servizio è svolto in conformità al regolamento della raccolta dei rifiuti; eventuali disservizi a carattere eccezionale possono essere segnalati dai cittadini per i quali, nei casi stabiliti dal regolamento vigente della IUC, sono previste specifiche riduzioni delle tariffe applicate.

Analogamente, in tutti i casi in cui il servizio è svolto con alcune limitazioni il regolamento prevede specifiche riduzioni tariffarie.

## **RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto mediante l'utilizzo di diversi tipi di cassonetti differenziati per tipologia di conferimento. Detti cassonetti sono ubicati in base a quanto previsto dalla cartografia redatta dall'Ufficio Tecnico LL.PP.

## **INDICAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI CHE SI SIANO EVENTUALMENTE VERIFICATI RISPETTO AL PIANO DELL'ANNO PRECEDENTE E RELATIVE MOTIVAZIONI.**

Dal piano finanziario previsionale per l'anno 2018, determinato sulla base del dato consuntivo del 2017, non emergono scostamenti di rilievo dei costi e del livello di servizio tra i due esercizi; pertanto anche le tariffe rimarranno sostanzialmente invariate, fatta eccezione per gli scostamenti derivanti dai movimenti demografici e dalle variazioni del tessuto economico dovuti alle cessazioni ed alle attivazioni delle aziende nel territorio comunale.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
<b>CG Costi di gestione</b> Voci di bilancio: <b>B6</b> costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) <b>B7</b> costi per servizi <b>B8</b> costi per godimento di beni di terzi <b>B9</b> costo del personale <b>B11</b> variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci <b>B12</b> accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali <b>B13</b> altri accantonamenti <b>B14</b> oneri diversi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati  <b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 50.907,00
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	€ 15.595,00
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	€ 105.369,00
		<b>AC</b> altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 6.884,00
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 3.879,00
<b>CC Costi comuni</b>	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)  <b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)  <b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ 14.637,00
			€ 33.182,00
			€ -19.310,00
<b>CK Costi d'uso del capitale</b>	<b>Amm</b> Ammortamenti  <b>Acc</b> Accantonamento  <b>R</b> Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato <b>KNn-1</b> capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente <b>In</b> investimenti programmati nell'esercizio di riferimento <b>Fn</b> fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€ 0,00
			€ 0,00
			€ 371,00
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2 € 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00	
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Contributo Geofor	€ 0,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
<b>Ipn</b> Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
<b>Xn</b> Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
<b>Costi totali</b> $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 211.514,00	<b>TF - Totale costi fissi</b> $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 79.787,00
		<b>TV - Totale costi variabili</b> $\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 131.727,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
<b>Quantità rifiuti prodotti:</b>	<b>Kg rifiuti utenze domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg rifiuti utenze non domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg totali</b>	<b>0,00</b>
<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 169.211,20	<b>% costi fissi utenze domestiche</b>	<b>80,00%</b>	<b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuf = \Sigma TF \times 80,00\%$	<b>€ 63.829,60</b>
		<b>% costi variabili utenze domestiche</b>	<b>80,00%</b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuv = \Sigma TV \times 80,00\%$	<b>€ 105.381,60</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 42.302,80	<b>% costi fissi utenze non domestiche</b>	<b>20,00%</b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,00\%$	<b>€ 15.957,40</b>
		<b>% costi variabili utenze non domestiche</b>	<b>20,00%</b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,00\%$	<b>€ 26.345,40</b>

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2018 é la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>					
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	169.211,20	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€	63.829,60
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€	105.381,60

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>					
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	42.302,80	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€	15.957,40
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€	26.345,40

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente	33.220,00	0,82	317,00	1,14	0,568378	81,583538
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti	15.270,00	0,92	133,00	2,40	0,637693	171,754818
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti	11.752,00	1,03	91,00	2,56	0,713939	183,205139
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti	7.070,00	1,10	55,00	2,60	0,762459	186,067719
1 .5	USO DOMESTICO-Cinque componenti	1.095,00	1,17	10,00	2,64	0,810979	188,930300
1 .6	USO DOMESTICO-Sei o piu' componenti	72,00	1,21	1,00	2,66	0,838705	190,361590
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente	1.218,00	0,82	14,00	0,00	0,568378	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti	201,00	0,92	3,00	0,00	0,637693	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti	126,00	1,03	3,00	0,00	0,713939	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti	87,00	1,10	0,00	0,00	0,762459	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-USO STAGIONALE	600,00	0,57	4,00	0,79	0,397865	57,108477
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-USO STAGIONALE	42,00	0,64	1,00	1,68	0,446385	120,228372
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-BIODECOMPOSTER	4.758,00	0,73	28,00	1,02	0,511540	73,425184
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-BIODECOMPOSTER	5.503,00	0,82	33,00	2,16	0,573923	154,579336
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-BIODECOMPOSTER	4.159,00	0,92	25,00	2,30	0,642545	164,884625
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-BIODECOMPOSTER	1.485,00	0,99	11,00	2,34	0,686213	167,460947
1 .5	USO DOMESTICO-Cinque componenti-BIODECOMPOSTER	599,00	1,05	3,00	2,37	0,729881	170,037270
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-BIODECOMPOSTER	27,00	0,73	0,00	0,00	0,511540	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-BIODECOMPOSTER	40,00	0,92	0,00	0,00	0,642545	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-BIODECOMPOSTER	22,00	0,99	0,00	0,00	0,686213	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-BIODECOMPOSTER-Riduzione Unico Occupante	138,00	0,73	1,00	1,02	0,511540	73,425184
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-CASE VUOTE	160,00	0,82	28,00	1,14	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-CASE VUOTE	2,00	0,92	2,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-CASE VUOTE	3,00	1,03	3,00	2,56	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-CASE VUOTE	2,00	1,10	3,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-CASE VUOTE	5,00	0,82	4,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti-CASE VUOTE	2,00	0,92	2,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-CASE VUOTE	1,00	1,03	1,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-CASE VUOTE	2,00	1,10	2,00	0,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un	80,00	0,24	1,00	0,34	0,170513	24,475061

Piano finanziario TARI2018

	componente-FUORI AREA						
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-HANDICAP	301,00	0,82	3,00	1,14	0,568378	81,583538
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-HANDICAP	114,00	1,03	1,00	2,56	0,713939	183,205139
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-HANDICAP	42,00	0,82	0,00	0,00	0,568378	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-HANDICAP	52,00	1,03	1,00	0,00	0,713939	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-INDIGENZA	134,00	0,82	1,00	1,14	0,568378	81,583538
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-Invalidita	62,00	1,03	1,00	2,56	0,713939	183,205139
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-Residenti Aire	110,00	0,57	1,00	0,79	0,397865	57,108477
1 .1	USO DOMESTICO-Un componente-USO STAGIONALE	19.551,18	0,57	184,18	0,79	0,397865	57,108477
1 .2	USO DOMESTICO-Due componenti-USO STAGIONALE	1.067,00	0,64	12,00	1,68	0,446385	120,228372
1 .3	USO DOMESTICO-Tre componenti-USO STAGIONALE	539,00	0,72	5,00	1,79	0,499757	128,243597
1 .4	USO DOMESTICO-Quattro componenti-USO STAGIONALE	249,00	0,77	2,00	1,82	0,533721	130,247403
1 .7	USO DOMESTICO-Box un componente-USO STAGIONALE	446,00	0,57	6,00	0,00	0,397865	0,000000
1 .8	USO DOMESTICO-Box due componenti-USO STAGIONALE	71,00	0,64	2,00	0,00	0,446385	0,000000
1 .9	USO DOMESTICO-Box tre componenti-USO STAGIONALE	60,00	0,72	2,00	0,00	0,499757	0,000000
1 .10	USO DOMESTICO-Box quattro componenti-USO STAGIONALE	25,00	0,77	0,00	0,00	0,533721	0,000000



**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cura	446,00	0,90	7,66	0,923630	1,527215
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	120,00	1,28	10,80	1,313607	2,153253
2 .3	AREE SCOPERTE OPERATIVE	90,00	0,39	3,36	0,400239	0,669901
2 .4	Esposizioni,autosaloni	1,00	0,12	0,98	0,123150	0,195387
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE	1.066,00	1,10	9,31	1,128881	1,856184
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE	2.465,00	0,80	6,80	0,821004	1,355752
2 .7	Casa di cura e riposo	1,00	0,47	3,94	0,482340	0,785538
2 .8	Uffici,agenzie,studi professionali	232,00	1,64	13,88	1,683060	2,767329
2 .9	Banche ed istituti di credito	182,00	0,80	6,78	0,821004	1,351764
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	214,00	1,65	14,07	1,693322	2,805211
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	82,00	1,68	14,24	1,724110	2,839104
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idra	491,00	1,50	12,81	1,539384	2,553998
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	43,00	1,45	12,34	1,488071	2,460291
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	825,00	1,32	11,25	1,354658	2,242972
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	274,00	1,50	12,78	1,539384	2,548016
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	640,00	3,19	27,11	3,273757	5,405065
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	216,00	3,00	25,52	3,078768	5,088058
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	654,00	2,44	20,72	2,504064	4,131057
2 .19	PLURILIC ALIMENT E/O MISTE, AZIENDE AGRICOLE	199,00	0,57	4,80	0,584965	0,957001
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	44,00	3,29	27,97	3,376382	5,576528
2 .21	Discoteche, night club	1,00	0,50	4,26	0,513128	0,849338
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici---	366,00	1,50	12,78	1,539384	2,548016
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-Agriturismo	261,00	0,93	7,91	0,959549	1,577756
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo	2.669,00	0,68	5,78	0,697854	1,152389
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo-Attività Stagi	1.292,00	0,47	4,04	0,488497	0,806672
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-Agriturismo-CASE VUOTE	1,00	0,80	6,80	0,000000	0,000000
2 .3	AREE SCOPERTE OPERATIVE-Attività Stagionale Utenze non Domestiche	68,00	0,27	2,35	0,280167	0,468930
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form-Attività Stagionale	44,00	1,70	14,50	1,752845	2,891739
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-Attività Stagionale Utenze	800,00	0,65	5,53	0,671684	1,104419
2 .6	ALBERGHI-AGRITUR SENZA RIST,CASE VACANZE-BIOCOMPOSTER	158,00	0,72	6,12	0,738904	1,220177
2 .5	ALBERGHI - AGRITURISMI CON RISTORAZIONE-CASE VUOTE	1,00	1,10	9,31	0,000000	0,000000
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu-SCUOLE ART 33BIS	731,00	0,90	7,66	0,000000	0,000000

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	97	71.334,26	0,00	71.334,26	3.566,71	68.279,44	-3.054,82	-4,85%	3.413,97	-152,74
1.2-Usò domestico-Due componenti	112	42.189,87	0,00	42.189,87	2.109,49	42.897,23	707,36	-0,02%	2.144,86	35,37
1.3-Usò domestico-Tre componenti	112	33.105,37	0,00	33.105,37	1.655,27	32.767,46	-337,91	-1,24%	1.638,37	-16,90
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	100	18.468,03	0,00	18.468,03	923,40	18.878,84	410,81	-1,50%	943,94	20,54
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	121	3.620,92	0,00	3.620,92	181,05	3.724,64	103,72	-1,14%	186,23	5,18
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	72	78,27	0,00	78,27	3,91	250,75	172,48	220,36%	12,54	8,63
1.7-Usò domestico-Box un componente	39	1.165,13	0,00	1.165,13	58,26	883,55	-281,58	-22,84%	44,18	-14,08
1.8-Usò domestico-Box due componenti	24	207,21	0,00	207,21	10,36	159,88	-47,33	-22,84%	7,99	-2,37
1.9-Usò domestico-Box tre componenti	34	188,80	0,00	188,80	9,44	145,64	-43,16	-22,86%	7,28	-2,16
1.10-Usò domestico-Box quattro componenti	27	122,85	0,00	122,85	6,14	94,76	-28,09	-22,86%	4,74	-1,40
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	294	1.148,36	0,00	1.148,36	57,42	1.093,07	-55,29	-4,81%	54,65	-2,77
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	60	437,38	0,00	437,38	21,87	416,03	-21,35	-4,88%	20,80	-1,07
2.3-Usò non domestico-Stabilimenti balneari	79	154,54	0,00	154,54	7,73	147,24	-7,30	-4,71%	7,36	-0,37
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00%	0,02	0,02
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	304	5.534,09	0,00	5.534,09	276,70	5.265,19	-268,90	-4,85%	263,26	-13,44
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	205	12.617,58	0,00	12.617,58	630,88	12.286,92	-330,66	-4,82%	614,35	-16,53
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00%	0,06	0,06
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	46	975,88	0,00	975,88	48,79	1.032,49	56,61	-4,85%	51,62	2,83
2.9-Usò non domestico-Banche ed istituti di credito	182	415,59	0,00	415,59	20,78	395,44	-20,15	-4,84%	19,77	-1,01
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	42	1.011,20	0,00	1.011,20	50,56	962,68	-48,52	-4,79%	48,13	-2,43
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	82	393,25	0,00	393,25	19,66	374,19	-19,06	-4,84%	18,71	-0,95
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra	61	2.110,89	0,00	2.110,89	105,54	2.009,86	-101,03	-4,78%	100,49	-5,05
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	43	178,37	0,00	178,37	8,92	169,78	-8,59	-4,81%	8,49	-0,43
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	825	3.117,78	0,00	3.117,78	155,89	2.968,04	-149,74	-4,80%	148,40	-7,49
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	128	2.747,97	0,00	2.747,97	137,40	2.615,93	-132,04	-4,80%	130,80	-6,60
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	160	5.836,07	0,00	5.836,07	291,80	5.554,44	-281,63	-4,82%	277,72	-14,08
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	108	1.853,32	0,00	1.853,32	92,67	1.764,04	-89,28	-4,81%	88,20	-4,47
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	63	4.774,43	0,00	4.774,43	238,72	4.543,75	-230,68	-4,83%	227,19	-11,53
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	66	265,91	0,00	265,91	13,30	306,85	40,94	-4,90%	15,34	2,04
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	44	0,00	0,00	0,00	0,00	393,93	393,93	0,00%	19,70	19,70
2.21-Usò non domestico-Discoteche, night club	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00%	0,07	0,07
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	1.893,71	0,00	1.893,71	94,69	0,00	-1.893,71	0,00%	0,00	-94,69

Piano finanziario TARI2018

---

TOTALI	0	215.947,03	0,00	215.947,03	10.797,35	210.385,01	-5.562,02	0,00%	10.519,23	-278,12
--------	---	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	-------	-----------	---------



**COMUNE DI CHIANNI**  
*Provincia di Pisa*

Servizio Tributi  
Servizio Tributi

OGGETTO :

**Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione della Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2018 ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018**

” .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Chianni, 15/03/2018

Il Responsabile  
Morelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI CHIANNI**  
*Provincia di Pisa*

Servizio Tributi  
Servizio Tributi

OGGETTO :

**Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2018 ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2018**

”.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Chianni, 19/03/2018

Il Responsabile  
RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.

# COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

## Organo di revisione

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di “Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario e tariffe 2018”.

Il sottoscritto dott. Filippo Rosi, revisore unico del Comune di Chianni (PI) per il triennio dal 2015-2017 a seguito nomina disposta con deliberazione consiliare n. 3 del 17.04.2015, esecutiva a norma di legge;

Ricordato che l’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come integrato dall’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 2013, stabilisce che fra gli altri atti da sottoporre all’esame dell’organo di revisione vi sono anche le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28.12.2017, esecutiva a norma di legge, il Comune di Chianni ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020.

Considerato che in data 16.03.2018 è pervenuta dal Comune di Chianni la proposta di delibera consiliare avente per oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario e tariffe 2018”.

Tenuto presente che la proposta di delibera pur avendo ad oggetto l’approvazione di aliquote tributarie, contiene anche alcune scelte che possono configurarsi di natura regolamentare per cui appare opportuno esprimere un parere sulla determinazione delle tariffe per l’anno 2018;

Rilevato che i provvedimenti tariffari di cui sopra appaiono conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi Servizi del Comune;

### ESPRIME

parere favorevole sulla modifica al “Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione piano finanziario e tariffe 2018”.

Inoltre, considerato che il bilancio di previsione 2018 è stato approvato in data 28.12.2017, il sottoscritto revisore ricorda che a seguito dell’approvazione della suddetta proposta di delibera l’Ente dovrà provvedere a deliberare la variazione al Bilancio di previsione 2018-2020.

Chianni (PI), li 16 marzo 2018

IL REVISORE UNICO  
(dott. Filippo Rosi)

